



# DI 153 del 2023

**Disposizioni correttive al DI 29 dicembre  
2020, n. 182**

## Articolo 3 Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione


- c. 7. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici, di orientamento e di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.



## Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- c. 5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione





## Partecipazione del personale scolastico al GLO

- Scompare l'espressione *in orario scolastico* e rimane "Ore non coincidenti con l'orario di lezione"
- TU 297/1994: Le riunioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto, i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe hanno luogo "in ore non coincidenti con l'orario di lezione";
- Orario di servizio
- Ipotesi di CCNL: i GLO rientrano fra le 40 ore di attività funzionali all'insegnamento, come i Consigli di classe
- Art. 44 Attività funzionali all'insegnamento
- Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

(...) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

- Personale ATA: "Il personale ATA (...) partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

# Articolo 8

## Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di sostegno didattico

I “Domini” richiamati nelle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, adottate con decreto interministeriale del 14 settembre 6 2022, già indicati nella legge n. 104 del 1992, corrispondono alle “Dimensioni” di cui al presente articolo, come di seguito riportato:

Verbale di accertamento / Profilo di Funzionamento	PEI-Piano Educativo Individualizzato
<i>Dominio</i>	<i>Dimensione</i>
Apprendimento	Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento
Comunicazione	Comunicazione/Linguaggio
Relazioni e Socializzazione	Relazione/Interazione/Socializzazione
Autonomia Personale e Sociale	Autonomia/Orientamento



# Articolo 9

## Ambiente di apprendimento inclusivo

- C.2 Contesto scolastico integrato con “fisico-organizzativo-relazionale”



# Ambiente di apprendimento

Indicazioni nazionali per il curricolo (2012): ambiente di apprendimento come sistema multidimensionale → spazio/tempo/relazioni

Prospettiva ICF: contesto

Sezione 6 «Osservazione»

Sezione 7 «Interventi sul contesto» (prospettiva ICF):

Sezione Verifica

Indicazioni: *Osservare e intervenire sull'ambiente di apprendimento in rapporto ai seguenti aspetti (da considerare anche nella sezione di valutazione e verifica )*

Organizzazione/Adattamento degli spazi

Adattamento della metodologia didattica

Adattamento dei materiali e degli strumenti per l'apprendimento

Utilizzo di ausili/sussidi specifici

Organizzazione delle attività con il gruppo classe

Progetti specifici sull'inclusione rivolti alla classe



# Articolo 10

## Curricolo dell'alunno

c. 1. "Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e dell'alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline, a partire dalla scuola primaria. **Nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina. Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi.** Nella scuola dell'infanzia tale attività di progettazione, con il concorso di tutti gli insegnanti della sezione, riguarderà interventi educativi nei diversi campi di esperienza, con l'esplicitazione di strategie e strumenti utilizzati

c. 3. Nel PEI - per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado - è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi di:

- a. percorso ordinario;
- b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
- c. percorso differenziato.

*I percorsi molto differenziati e la "partecipazione alla cultura del compito"*

*Anche per le situazioni di maggiore gravità (programmazione per aree di funzionamento) occorre ricondurre gli obiettivi alla disciplina (la valutazione per area verrà declinata nelle singole discipline)*








**Articolo 10 bis**  
**Esami integrativi per gli**  
**alunni con disabilità**  
**frequentanti scuole**  
**secondarie di secondo**  
**grado**

- 1. Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni: a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza; b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza.

# Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado: uno schema





## Articolo 13

### Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse

1. Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l'organizzazione generale del progetto di inclusione e l'utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente: dell'alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico, dell'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica di base
2. Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche: a. se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie - su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni;


# Dal modello PEI «Scuola d'Infanzia»

**Il/la bambino/a  
frequenta con orario  
ridotto?**

**c Sì: è presente a scuola per \_\_\_ ore settimanali rispetto alle \_\_\_ ore della classe, nel periodo..... (indicare il periodo dell'anno scolastico), su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, per le seguenti motivazioni:.....**

.....  
**c No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe**





# Dalle nuove Linee Guida (Allegato B), pp. 48-49

*Questa domanda consente di specificare in che modo avviene la partecipazione alle attività della classe/sezione e se siano programmati durante la settimana specifici interventi da attuare al di fuori della classe. Sarebbe opportuno indicare accanto a ogni attività:*

- quali risorse professionali sono coinvolte (docente di sostegno, assistente, docenti curricolari etc.);*
- se l'attività si svolge in modalità cooperativa, in piccolo gruppo con forme di tutoraggio tra pari o – per comprovate esigenze educativo-didattiche – a livello individuale;*
- le motivazioni a supporto di questa scelta, anche in considerazione di una eventuale compensazione per la mancata partecipazione alle attività che contemporaneamente sono previste nella sezione o in classe.*

*Se si tratta di attività occasionali, non è necessario fornire ulteriori specificazioni.*

# Articolo 18

## Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione dei relativi "supporti al funzionamento"<sup>5</sup>, secondo quanto descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle "capacità" dell'alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento



# Articolo 19

## Modello di Piano Educativo Individualizzato

1. I modelli di cui all'articolo 1, comma 2 sono adottati dalle Istituzioni scolastiche per la redazione del PEI da parte dei GLO.
2. I modelli di PEI sono resi disponibili in versione digitale da compilarsi in modalità telematica, con accesso tramite sistema SIDI da parte delle Istituzioni scolastiche e dei componenti dei rispettivi GLO, i quali sono registrati e abilitati ad accedere al sito con il rilascio di apposite credenziali, con livelli di abilitazione diversificati in base al profilo.



# Articolo 21

## Norme transitorie

- c. 6. In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato







# Nei modelli compare una nuova sezione

**Esigenze di tipo sanitario:** comprendono le eventuali somministrazioni di farmaci o altri interventi a supporto di funzioni vitali da assicurare, secondo i bisogni, durante l'orario scolastico. Somministrazioni di farmaci:

- [] non comportano il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore, ma solo adeguata formazione delle figure professionali coinvolte. Pertanto, possono essere coinvolte figure interne all'istituzione scolastica.
- [] comportano cognizioni specialistiche e discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore, tali da richiedere il coinvolgimento di figure professionali esterne.
- Altre esigenze ed interventi non riferibili esclusivamente alla specifica disabilità sono definiti nelle modalità ritenute più idonee, conservando la relativa documentazione nel fascicolo personale dello studente o della studentessa.